

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2096

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CANESI, TURRONI, CARLI, SCANU, FORMENTI, BOLOGNESI, ARATA, CECCONI, DELLA ROSA, SBARBATI, PAISSAN, PECORARO SCANIO, GIACCO, GATTO, BRACCI MARINAI, PEZZONI, CORLEONE, GALLIANI, MANGANELLI, SODA, RANIERI, RAFFAELLI, LUCA, STANISCI, FERRANTE, CORDONI, SORIERO, SCALIA, DUCA, GRITTA GRAINER, GERARDINI, BARTOLICH, LA SAPONARA, SALES, GORI, FUMAGALLI, SITRA, LORENZETTI, SPINI, PROCACCI, TAURINO, MASELLI, GALLETTI, INCORVAIA, MIGNONE, ROTUNDO, SCERMINO, SCALISI, LUMIA

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente la qualità delle acque di balneazione

Presentata il 23 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ogni anno, in-
mancabilmente, con la riapertura della
stagione balneare si riaprono polemiche e
incomprensioni. Gli operatori turistici e
molti enti locali, infatti, tendono a mini-
mizzare l'entità dell'inquinamento e i ri-
schi per la salute dei bagnanti, mentre i
dati divulgati da associazioni ambientali-
ste — basati su un'unica campagna di rile-
vamento — corrono il duplice rischio di
essere indebitamente estrapolati nel tempo

(facendo apparire permanenti anche situa-
zioni temporanee di inquinamento) e nello
stesso spazio (facendo apparire inquinato
un intero litorale sulla base di un solo
punto di campionamento, magari alla foce
di un fiume).

Le opposte interpretazioni di parte in-
ducono confusione nei cittadini, privi degli
strumenti di conoscenza e di serena valuta-
zione della situazione reale. Il diffuso stato
di sfiducia che ne deriva comporta anche

un notevole danno all'immagine del nostro Paese, con riflessi economici negativi sulle attività turistiche.

Nello spirito di fornire ai cittadini ed ai turisti una corretta informazione, la presente proposta di legge si propone di divulgare con la massima trasparenza i dati sulla balneazione rilevati dai presidi multizonali di prevenzione che — in quanto basati su una fitta rete di punti di campionamento e su una sorveglianza continua nel tempo — forniscono un quadro più obiettivo della situazione.

La presente proposta di legge sulla divulgazione dei dati sulla balneabilità si propone pertanto di:

fornire ai cittadini ed ai turisti dati obiettivi sulla situazione della balneabilità, togliendo spazio a polemiche di parte;

compiere un'operazione di trasparenza dell'informazione, restituendo fiducia e credibilità alle istituzioni ed ai servizi addetti ai controlli;

consentire ai turisti di scegliere a ragion veduta la località ove trascorrere le vacanze;

premiare le coste con acque di migliore qualità, incentivando così gli enti locali ad intraprendere interventi di reale risanamento delle situazioni compromesse;

richiamare in Italia flussi di turismo internazionale, rassicurandoli sull'affidabilità dei controlli e sulla idoneità alla balneazione dei tratti costieri dichiarati tali.

Con la proposta di legge si integra l'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, introducendo la lettera *e-bis*) per divulgare e aggiornare i dati relativi alla qualità delle acque di balneazione, secondo le modalità previste da un apposito allegato *2-bis* che si propone di aggiungere.

Questo prevede che ogni comune, con acque marine o interne adibite alla balneazione, provveda all'installazione di apposite bacheche contenenti la cartografia della fascia costiera, con i punti di campionamento e la rappresentazione simbolica, a colori e retinata, della idoneità o meno alla balneazione dei singoli tratti del litorale.

Le bacheche, allestite dai comuni in collaborazione con i servizi multizonali di prevenzione, dovranno essere collocate in luoghi facilmente accessibili e frequentati dai bagnanti, almeno una per ogni località balneare e, comunque, almeno una ogni 10 chilometri di litorale.

Le bacheche dovranno essere esposte anche presso il palazzo comunale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) la divulgazione e l'aggiornamento dei dati relativi alla qualità delle acque di balneazione con gli strumenti e secondo le modalità indicate nell'allegato *2-bis* al presente decreto ».

2. Dopo l'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è aggiunto l'allegato *2-bis* annesso alla presente legge.

ANNESSO
(v. articolo 1, comma 2)

ALLEGATO 2-bis.

MODALITÀ DI DIVULGAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1. Allo scopo di assicurare la maggior diffusione delle informazioni relative alla qualità delle acque di balneazione ogni comune con acque marine o interne adibite alla balneazione provvede all'installazione di apposite bacheche contenenti la cartografia della fascia costiera, l'indicazione e la denominazione dei punti di campionamento e la rappresentazione simbolica (con retinature a colori) della idoneità o meno alla balneazione dei singoli tratti di litorale.

2. Per la predisposizione della cartografia e per ogni altro aspetto tecnico-pratico il comune si avvarrà della collaborazione dei competenti servizi multizonali di prevenzione e degli altri servizi, sia di livello provinciale che regionale, preposti alla vigilanza ed ai controlli ambientali.

3. Le bacheche, di dimensioni tali da consentire l'agevole consultazione della cartografia (almeno $1,5 \times 2$ metri), devono proteggere la cartografia e i dati dagli agenti atmosferici e da eventuali manomissioni; dovranno quindi essere realizzate con struttura metallica e vetro o altro materiale trasparente e dovranno essere dotate di serratura per consentire l'aggiornamento dei dati da parte degli addetti comunali.

4. Le bacheche vanno posizionate in luoghi facilmente accessibili e frequentati dai bagnanti (piazze, passeggiate, scali portuali turistici, eccetera). Pertanto sarà cura dei comuni collocarne almeno una in ogni località balneare e, comunque, nel numero minimo di almeno una ogni 10 chilometri di litorale. Oltre che nelle località balneari, le bacheche relative all'intero litorale comunale vanno esposte anche nella sede municipale.

5. La cartografia utilizzata deve essere preferenzialmente alla scala 1:10.000 o di maggior dettaglio e, comunque, deve consentire una facile individuazione dell'ubicazione dei punti di campionamento. Per la rappresentazione dei giudizi di balneabilità, al di sotto della cartografia viene riportata un'apposita tabella: il litorale viene « disteso » lungo una linea retta orizzontale sulla quale viene indicata la localizzazione dei punti di campionamento. Al di sotto di essa viene riportato un tabulato di almeno dodici righe (per i risultati dei dodici campionamenti bimensili previsti): suddiviso in tratti equivalenti a 100 metri mediante linee verticali equidistanti. In tale tabulato vengono riportati i giudizi di idoneità alla balneazione mediante strisce colorate sottostanti a ciascun tratto interessato e corrispondenti all'intera sua estensione.

6. Per motivi di semplicità di lettura i giudizi sull'idoneità o meno alla balneazione dovranno essere rappresentati da fasce con retinature e colori codificati:

- a)* verde = esito analitico favorevole (idoneità alla balneazione);
- b)* rosso = esito analitico sfavorevole (inidoneità alla balneazione);
- c)* giallo = esito analitico favorevole, ma permane l'inidoneità alla balneazione (fino a due campionamenti consecutivi routinari favorevoli);
- d)* arancione con rimando numerato e relativa nota esplicativa = inidoneità temporanea alla balneazione per altri motivi particolari (es. lavori di costruzione di barriere frangiflutto);
- e)* retinatura obliqua = tratti non sottoposti a controllo in quanto soggetti a divieto permanente per motivi di inquinamento;
- f)* retinatura quadrettata = tratti non sottoposti a controllo in quanto soggetti a divieto permanente per motivi indipendenti dall'inquinamento (es. motivi portuali).

